

I requisiti per la cittadinanza italiana: ecco le nuove quattro linee guida

Claudia Moretti

27 Gennaio 2007

Con una circolare inviata il 5 gennaio 2007 a tutte le prefetture, il Ministero dell'Interno è intervenuto in merito al procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza italiana, dettando quattro regole di interpretazione evolutiva favorevoli alla definizione positiva delle procedure in corso e future. Si sa che la discrezionalità amministrativa trova massima espressione proprio in questi frangenti, ove il Ministero, tramite i suoi prefetti, valuta i -famosi e vaghi- elementi di integrazione sociale e lavorativa dello straniero aspirante alla nostra nazionalità. Si sa anche che spesso, per detta valutazione, le amministrazioni coinvolte si ancorano a vecchie prassi applicative che non corrispondono più al sentire comune e al buon senso, emettendo dinieghi che appaiono ingiusti e illogici.

Vediamo i *quattro orientamenti* che il Ministro propone per porvi rimedio, in attesa della riforma legislativa.

1. Il requisito reddituale deve esser valutato non più singolarmente ma in relazione all'intero nucleo familiare

Il Ministro ha inteso così risolvere una pesante disuguaglianza fra chi sostiene di redditi propri e chi, per ragioni familiari e culturali, è a carico del proprio coniuge. In particolare, Giuliano Amato ha ricordato la situazione frequente nei nuclei familiari di appartenenza delle donne e madri straniere che non vivono di reddito proprio. Alle stesse, si legge, *"verrà in questo modo garantito di vivere in piena autonomia e consapevolezza l'essere e sentirsi italiane"*.

Precisa tuttavia il Ministro che, in quel caso, non sarà sufficiente, come per chi fa domanda di cittadinanza con redditi propri, l'**autocertificazione**, ma occorrerà istruire la pratica con l'acquisizione dei Cud, mod. 730 e mod. Unico, atti a dimostrare la disponibilità di mezzi di sostentamento adeguati. Non si possono, infatti, autocertificare i redditi altrui.

2. Stanti i tempi lunghi della procedura, il requisito del reddito indicato al momento della presentazione della domanda può esser "attualizzato" in senso favorevole al richiedente, a fine procedimento

Con questa interessante statuizione, il ministro deroga in parte ad un principio generale dell'ordinamento, secondo cui, i requisiti esistenti al momento della presentazione della domanda amministrativa si cristallizzano e secondo cui sui questi e solo su questi (magari mesi e mesi persino anni dopo) matura la decisione finale dell'amministrazione. In parte, però, così si attua l'altro principio generale del procedimento amministrativo che prevede la partecipazione, l'interazione e collaborazione del cittadino, che integra e indica elementi anche nella procedura in corso.

Il Ministro, evidentemente prendendo atto della durata abnorme dell'iter di concessione della cittadinanza (spesso si arriva fino ai quattro anni!) tenta di agevolare la definizione positiva della pratica consentendo al richiedente di aggiornare la propria situazione reddituale. ***Per fortuna, si precisa, solo in senso a lui favorevole!***

3. Il requisito della continuità della residenza anagrafica sul nostro territorio, potrà esser valutato più elasticamente, in vista delle nuove esigenze sociali, di studio e di lavoro, che portano lo straniero a recarsi per brevi periodi all'estero

Visto il cambiamento dei costumi e dei tempi odierni, delle mutate esigenze lavorative o di studio o familiari, il Ministro giustamente ha inteso garantire che l'interruzione del periodo di permanenza in Italia non rilevi *automaticamente* ai fini dell'esito negativo della domanda di cittadinanza. E che, dunque, lo straniero non avrà un pregiudizio dall'allontanamento.

Attenzione però! Si precisa che:

- *"..tali periodi, determinati dalla necessità di studio, di lavoro, di assistenza alla famiglia di origine, di cure mediche, dovranno esser adeguatamente comprovati con idonea documentazione che lo straniero dovrà produrre ad integrazione dell'istanza."*
- lo straniero deve comunque aver *"mantenuto in Italia la propria residenza legale (iscrizione anagrafica presso il Comune e titolo di soggiorno valido per l'intero arco temporale) nonché il centro delle proprie relazioni familiari e sociali."*

4. I minori stranieri adottati da cittadini italiani, diverranno cittadini italiani *automaticamente* anche se la sentenza di adozione arriva dopo il compimento della maggiore età

Addentrando in questioni tecnico giuridiche che tralasciamo, il Ministro parte dalla constatazione della differenza, in termini di cittadinanza, fra **l'adottato minorenni e quello maggiorenne**. Mentre il primo, infatti, acquista automaticamente la cittadinanza italiana dell'adottante (art. 3 comma 1 legge 91/92), il secondo ha una mera agevolazione al suo ottenimento con tempi ridotti a cinque anni di residenza legale post adozione (art. 9 comma 1 lett. b). Amato, in accordo con l'Avvocatura Generale dello Stato, estende l'automatismo anche a quei soggetti che abbiano intrapreso il processo di adozione alla minore età ma la cui sentenza sia arrivata (povera giustizia!) dopo il compimento della maggiore età. Anche qui, lodevolmente, il Ministro tenta di mitigare gli effetti pregiudizievoli dei tempi abnormi dell'amministrazione, in questo caso giudiziaria.

Fonte: <http://www.aduc.it/dyn/immigrazione/arti.php?id=169102>